

Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti
le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)¹

del 25 novembre 2020 (Stato 1° maggio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettere a e c, 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020^{2,3}

ordina:

Sezione 1:⁴ ...

Art. 1

Sezione 2:⁵ ...

Art. 2

Art. 2a⁶

Art. 3 a 5

Art. 5a⁷

Art. 5b⁸

Art. 6

RU 2020 4919

¹ Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU 2022 61).

² RS 818.102

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 884).

⁴ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁵ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021, in vigore dal 14 gen. 2021 (RU 2021 8).

Sezione 3: Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

Art. 7 e 8⁹

Art. 8a a 8f¹⁰

Art. 9¹¹ Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un'impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull'impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 10¹² Quadro temporale

¹ Per i mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

² Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

Art. 11¹³ Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi

¹ La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

- a. adotta misure adeguate per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni;
- b.¹⁴ dopo il verificarsi di perdite su mutui, fideiussioni e garanzie adotta misure adeguate per poter recuperare l'importo di credito;
- c. lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.

⁹ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

¹⁰ Introdotti dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

¹¹ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

¹² Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU **2022** 61).

¹³ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

^{1bis} Se il Cantone concede o accetta postergazioni per i propri crediti derivanti dai provvedimenti per i casi di rigore secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora tali postergazioni avvengano nell'ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell'impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportino per la Confederazione e il Cantone un aumento dei rischi finanziari. Per le postergazioni che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).¹⁵

^{1ter} Se il Cantone rinuncia parzialmente o interamente a far valere crediti nei confronti dell'impresa, approva un concordato o cede all'impresa attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora l'esazione del credito appaia priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese risultino sproporzionati rispetto all'importo scoperto. Per le rinunce che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della SECO.¹⁶

² I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla SECO e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

³ La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni.¹⁷

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12¹⁸

Art. 13¹⁹ Competenza cantonale

¹ La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.

² Il trasferimento della sede dell'impresa in un altro Cantone lascia invariata la competenza cantonale.²⁰

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5849).

¹⁸ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

¹⁹ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

³ Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il Cantone di domicilio dell'impresa individuale.²¹

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni

Art. 14 e 15²²

Art. 16

1 e 2 ...²³

3 ...²⁴

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell'importo e rimborsi

¹ I Cantoni versano alle imprese l'importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione. Possono essere presi in considerazione i cali della cifra d'affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021.²⁵

² I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

- a.²⁶ nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
- b.²⁷ nel caso delle fidejussioni: se sono escusse o nel caso delle garanzie se sono richieste;
- c.²⁸ nel caso dei contributi non rimborsabili: al più tardi entro la fine di dicembre del 2022 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento.

^{2bis} Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confederazione al più tardi entro il 31 ottobre 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento.²⁹

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

²² In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

²³ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 al 30 apr. 2022 (RU **2021** 884).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

²⁶ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

²⁷ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

²⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021 (RU **2021** 884). Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU **2022** 61).

³ I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell'effettiva partecipazione ai costi.³⁰

⁴ I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.³¹

Art. 18 Rapporti e fatturazione

¹ I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a.³² numero IDI, nome e dati sulla cifra d'affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;
- b. importo e forma dell'aiuto per singola impresa;
- c. conferma dell'esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
- d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
- e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.³³

1bis ...³⁴

² I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino al 31 dicembre 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 1° gennaio 2022 trimestralmente e dal 1° luglio 2022 semestralmente.³⁵

³ e ⁴ ...³⁶

Art. 19³⁷ Restituzione

La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all'articolo 16 non sono stati rispettati.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184). In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

³³ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5849). In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

³⁶ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184). In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

Sezione 6:**Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti****Art. 20³⁸****Art. 21³⁹** Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)⁴⁰ e del calcolo dell'eccedenza di debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

- a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
- b. i crediti che il Cantone garantisce mediante fideiussione o garanzia come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

Sezione 7: Disposizioni finali**Art. 22⁴¹****Art. 22a⁴²****Art. 23** Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

² Fatti salvi i capoversi 3 e 5, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.⁴³

³ Fatto salvo il capoverso 4, l'articolo 21 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

⁴ Il capoverso 3 entra in vigore se entra in vigore la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 che proroga la durata di validità del suo articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.

⁵ Gli articoli 9, 11, 13, 17 capoversi 2 lettere a e b e 3 nonché gli articoli 18 capoverso 1 e 19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.⁴⁴

³⁸ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

³⁹ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 3 e 4).

⁴⁰ RS **220**

⁴¹ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU **2021** 884).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU **2021** 884).

*Allegato*⁴⁵

⁴⁵ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

